

## SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di settembre 2022**.

### **FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI SETTEMBRE DA INVIARE ENTRO IL 31 OTTOBRE ADEGUAMENTO DELLA CONTRIBUTUZIONE DOVUTA PER I PERIODI PREGRESSI GENNAIO-GIUGNO 2022 A SEGUITO DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DISPOSTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022**

Il flusso UniEmens di competenza del mese di settembre 2022 è l'ultimo nel quale effettuare il versamento dei contributi dovuti per i **periodi pregressi**, relativi alle mensilità da **gennaio 2022 a giugno 2022**, a seguito della **riforma della disciplina della Cassa Integrazione**, introdotta con decorrenza 1.1.2022 dalla legge di bilancio 2022 n. 234/2021, secondo le indicazioni fornite dall'INPS con la **circolare n. 76 del 30 giugno 2022**, e con l'errata corrige contenuta nel **messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022**.

#### giovedì 1

### **NUOVA COMUNICAZIONE SMART WORKING - SLITTAMENTO DAL 1° SETTEMBRE AL 1° NOVEMBRE**

L'art. 23 della legge n. 81/2017, a seguito della modifica apportata dall'art. 41 bis del DL n. 73/2022, prevede **nuovi e semplificati obblighi di comunicazione dello SW al Ministero del Lavoro in vigore dal prossimo 1° settembre**. Le modalità di comunicazione sono state illustrate nel DM n. 149 del 22.8.2022, a cui è allegato il **nuovo modello da utilizzare nonché le relative specifiche tecniche di compilazione**.

Il **Ministero del Lavoro con un comunicato stampa del 26 agosto** consente ai datori di lavoro di comunicare **entro il 1° novembre prossimo gli accordi individuali di SW stipulati o modificati dal 1° settembre 2022**. Nel medesimo comunicato il Ministero ha precisato che, trattandosi di una variazione delle modalità della prestazione lavorativa, l'obbligo deve essere ordinariamente adempiuto **entro 5 giorni dalla decorrenza dell'accordo, o della proroga o modifica dello stesso**.

#### venerdì 9

### **AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR – RICHIESTE ALL'INPS PER PRENOTARE L'ESONERO CONTRIBUTIVO**

Le agenzie di viaggio e i tour operator hanno tempo **fino al 9 settembre** per **presentare all'Inps la richiesta (modulo "AT\_2TER")**, di quantificazione dell'esonero contributivo, introdotto dall'articolo 4, comma 2-ter, del DL 4/2022, così come illustrato dall'istituto con la **circolare n. 89/2022** ha dettato le istruzioni per presentare la domanda online. Spetterà poi all'Inps effettuare le verifiche di tutte le istanze ricevute e definire, nel limite delle risorse stanziato, sia il numero dei mesi di agevolazione (nei limiti massimo di 5) che i relativi importi spettanti a ciascun datore di lavoro.

giovedì 15

#### **INAIL – RICHIESTA ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO**

Le aziende interessate possono chiedere all'INAIL l'autorizzazione all'accentramento contributivo, che avrà decorrenza dal **1° gennaio 2023**. Ai sensi del DM 12 dicembre 2000, infatti, la domanda, deve essere presentata entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per il quale viene richiesto l'accentramento.

venerdì 30

#### **RAPPORTO PERIODICO PARI OPPORTUNITA' PROROGATO A 30 SETTEMBRE 2022**

**Solo per il 2022 è stato prorogato al 30 settembre il termine per l'invio** del rapporto biennale su situazione del personale maschile e femminile. In base a quanto previsto dall'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, come modificato dall'art. 3 della legge n. 162/2021, le aziende pubbliche e private **con oltre 50 dipendenti** (e non più "con oltre 100 dipendenti" come previsto in precedenza) sono tenute a redigere, esclusivamente con modalità telematiche, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, attraverso la compilazione del modello pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e a trasmetterlo alle rappresentanze sindacali aziendali. Il novellato art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 ha previsto, inoltre, che **anche le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.**

#### **CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER SPECIFICHE ESIGENZE PREVISTE DAI CCNL**

L'art. 41-bis della L. n. 106/2021 (di conversione del DL n. 73/2021 cd. "Sostegni bis") ha introdotto la **lettera b-bis al comma 1 dell'art. 19 del D.lgs. 81/2015**, che consente di stipulare contratti a termine "causali" **al verificarsi di "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Dlgs. 81/2015"**.

Sono quindi i contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a dover individuare nuove e specifiche causali "collettive" che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato ai sensi degli articoli 19 e 21 comma 1 del D.lgs. n. 81/2015.

Il neo inserito **comma 1.1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 81/2015** individua, **la scadenza del 30 settembre 2022** per stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi con l'utilizzo della causali previste dalla contrattazione collettiva ex lett. b-bis) comma 1 dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015.